


COMUNE di SAN GIORGIO PIACENTINO
(Provincia di Piacenza)



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 63

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO ACUSTICO

L'anno duemilasette addì trentuno del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	PRES.ASS.			PRES. ASS.	
CONSIGLIERI CLAUDIO	Si	No	NASALLI ROCCA NICOLO'	Si	No
QUARATINO GIOVANNI	Si	No	ARCHILLI CARLO ALBERTO	No	Si
BADAGNANI GIUSEPPE	Si	No	CELLINI GIAMPIERO	No	Si
SILVOTTI MASSIMO	Si	No	CRAVEDI TARCISIO	Si	No
BONGIORNI RITA	No	Si	FACCINI MARIUCCIA	Si	No
CARINI MARCO	Si	No	RABBONI ANTONIO	Si	No
ZANONI MANUELA	Si	No	CALLEGARI DAVIDE	Si	No
ROVANI DAVIDE	No	Si	TINELLI GIOVANNI	Si	No
PIGHI SILVIA	Si	No			
			TOTALI	13	4

E' presente in aula l'Assessore alla Contabilità, Bilancio e Tributi Maria Grazia Tinelli.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo CAMPIOLI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Dott. Claudio CONSIGLIERI, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA N. 63 del 31.10.2007
OGGETTO:
APPROVAZIONE REGOLAMENTO ACUSTICO



Si dà atto che al punto 3) è entrato il Consigliere Carlo Alberto Archilli: presenti n. 14

Relaziona l'Assessore Nasalli Rocca.

Si apre la discussione.

Cravedi: Confermo la mia precedente dichiarazione di voto (ossia, il voto favorevole vista la continuità con il lavoro da noi iniziato).

Si chiude la discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ✓ La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 ad oggetto "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e abitativo dall'inquinamento acustico ed ha indicato le modalità di applicazione della classificazione acustica, stabilendo dei termini finalizzati a favorire la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale;
- ✓ La "Legge Quadro" ed i successivi Decreti attuativi hanno altresì attribuito agli enti locali competenze in materia di pianificazione ambientale, controllo e risanamento del territorio. In tale contesto è stato previsto l'obbligo, da parte delle Amministrazioni Comunali, di classificare il proprio territorio in aree omogenee dal punto di vista dei limiti di emissione, immissione e qualità del rumore;
- ✓ Il D. P. C. M. del 14 novembre 1997 ad oggetto "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" ha determinato i valori limite di emissione, di immissione e di qualità sopra citati;

RICHIAMATA la Legge Regione Emilia Romagna n. 15 del 09.05.2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

CONSIDERATO che l'Amministrazione comunale ha proceduto alla approvazione del Piano di Zonizzazione Acustico del territorio comunale e pertanto occorre approvare il Regolamento Acustico al fine di definire le procedure e modalità di attuazione delle verifiche;

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 56 del 24/10/2002 con la quale è stato approvato il Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e continue e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose nelle more della approvazione della Classificazione acustica del territorio ex art.3 della Legge regionale 09/05/2001 n. 15;



RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. VII/9776 del 2 luglio 2002;

VISTA il Regolamento Acustico redatta sulla base delle indicazioni regionali dalla ditta LABOR S.r.l. con sede in Piacenza – Via Nino Bixio, 2/4;

TENUTO CONTO che sul territorio comunale non sono presenti, allo stato attuale, aree appositamente attrezzate per spettacoli e/o manifestazioni;

RITENUTO di approvare il Regolamento Acustico Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale redatto dalla ditta LABOR S.r.l. con sede in Piacenza – Via Nino Bixio, 2/4 conformemente agli indirizzi della Regione Emilia Romagna;

CONSIDERATO altresì che lo schema di Regolamento proposto, non introducendo modifiche alle indicazioni e parametri regionali, non viene sottoposto a parere tecnico in quanto propositivo di uno schema tipo già condiviso;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tecnico;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 14 – votanti n. 13 – voti favorevoli n. 13 – astenuti n. 1 (Quarantino) – contrari n. 0,


DELIBERA

- 1) DI APPROVARE il Regolamento Acustico - allegato sub A) - che sostituisce il regolamento precedentemente approvato con delibera C.C. n. 56/2002.

COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO

APPROVATO CON LA DELIBERAZIONE C.C. ALL. A)

N. 63 DEL 31-10-2007



COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO

Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO ACUSTICO

Redatto da LABOR s.r.l.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Doit. Paolo CAMPIOLI)

INDICE

CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

- 1.1. Zone Omogenee
- 1.2. Limiti Acustici
- 1.3. Prescrizioni per le sorgenti sonore
- 1.4. Zone ed attività particolari - Tecniche di rilevamento

CAPO II - TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

- 2.1 Piano Urbanistici Attuativi
- 2.2 Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)
- 2.3 Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)
- 2.4 Requisiti passivi degli edifici
- 2.5 Documentazione Acustica da allegare e procedure amministrative

CAPO III - ATTIVITA' TEMPORANEE

- 3.1 Disposizioni generali
- 3.2 Cantieri
- 3.3 Attività agricole
- 3.4 Manifestazioni temporanee
- 3.5 Attività rumorose in locali di pubblico spettacolo
- 3.6 Particolari sorgenti sonore

CAPO IV - INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI

- 4.1 Interventi sul traffico
- 4.2 Interventi sui servizi pubblici
- 4.3 Documentazione acustica da allegare

CAPO V - PIANI DI RISANAMENTO

- 5.1 Piani di risanamento acustico comunale
- 5.2 Piani di contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto
- 5.3 Piani di risanamento acustico delle imprese

CAPO VI - CONTROLLI, POTERI SOSTITUTIVI, SANZIONI, CONTRIBUTI

- 6.1 Durata ed aggiornamento del piano di classificazione acustica
- 6.2 Strumenti di verifica
- 6.3 Provvedimenti amministrativi e sanzioni



CAPO I CAPO I - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

1.1. - Zone Omogenee

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", il Comune di San Giorgio P.no ha provveduto alla suddivisione del territorio secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Per la classificazione del territorio comunale - ai sensi dell'art. 4 della Legge 447/95 - si è fatto riferimento alla Delibera della Giunta Regionale n. VII/9776 del 2 luglio 2002.

La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle prime cinque classi individuate dalla legislazione citata:

CLASSE I: Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali

Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III: Aree di tipo misto

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.

CLASSE IV: Aree di intensa attività umana

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V: Aree prevalentemente industriali

Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Non si è ritenuto corretto classificare alcuna area di codesto comune in Classe VI "Aree esclusivamente Industriali" in quanto nessuna area ne presenta le caratteristiche per estensione e monofunzionalità.

1.2. Limiti Acustici

Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

-- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

-- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;



-- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

-- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO: VALORI LIMITE DI EMISSIONE

		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO: VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO: VALORI DI QUALITA'

		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO: VALORI DI ATTENZIONE

		Riferito ad 1 ora		Riferito a T_r	
		Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)	Periodo diurno (6-22)	Periodo notturno (22-6)
Classe I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
Classe II	Aree preval.residenziali	65	50	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
Classe V	Aree preval.industriali	80	65	70	60

Tutti i valori sono espressi in dB(A)



1.3. Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale.

In particolare, qualsiasi sorgente sonora è tenuta al rispetto di:

1) *Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza.*

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima

2) *Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri delle zone limitrofe.*

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) *Criterio differenziale (art.4 del D.P.C.M. 14/11/97).*

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art.2, comma 3, lettera b della Legge 447/95) di 5 dBA per il periodo diurno, e di 3 dBA per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in Classe VI (aree esclusivamente industriali).

L'applicazione del criterio differenziale vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50 dBA nel periodo diurno e 40 dBA in quello notturno.

- Rumore misurato a finestre chiuse: 35 dBA nel periodo diurno e 25 dBA in quello notturno.

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime

- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali

- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso

Anche se non incluse nel decreto, le attività di spazzamento stradale, eseguite con autopazzatrici, e di raccolta rifiuti, eseguite con autocompattatori, si propone la verifica del solo limite assoluto in quanto si tratta di sorgenti mobili assimilabili al traffico veicolare, al servizio di trasporto pubblico, e soggette quindi alla non applicabilità del criterio differenziale.

1.4. Zone ed attività particolari – Tecniche di rilevamento

Fanno eccezione alle prescrizioni per le sorgenti sonore:

- Le infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459.

- Per le infrastrutture stradali valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/03/04 n. 142 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico da traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 447/95. Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i tipi di strade (autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade extraurbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e locali), sia quelle esistenti (al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti), che quelle di nuova realizzazione.

Nello specifico il decreto cita (art.3):

1- *per le infrastrutture stradali di tipo A,B,C,D,E ed F, le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate come da tabelle 1 e 2 (riportate in seguito).*

2- *nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A, ed un più distante, denominata fascia B.*

3- *nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento a una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura presente.*



Riportiamo di seguito le tabelle 1 e 2 riportate in allegato 1 del D.P.C.M.

Tabella 1: strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo codice strade)	Sottotipo ai fini acustici (secondo D.M. 5/11/01 Norme funz. e geom. per costruzione strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturno (dBA)	Diurno (dBA)	Notturno (dBA)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art.6, comma 1, lettera a della Legge 447/95			
F - locale		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno

Tabella 2: strade esistenti

Tipo di strada (secondo codice strade)	Sottotipo ai fini acustici (secondo norme cnr 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturno (dBA)	Diurno (dBA)	Notturno (dBA)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata ai D.P.C.M. del 14/11/97 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art.6, comma 1, lettera a della Legge 447/95			
F - locale		30				

* per le scuole vale solo il limite diurno

- La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai D.M. 31/10/1997 "metodologia di misura del rumore aeroportuale", D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico", D.M. 03/12/1999 "Procedure antirumore e zona di rispetto degli aeroporti".

- Le aree militari non sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. L'art.11, comma 3 della Legge n 447/95 prevede che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge del dicembre 1976, n.898, e successive modificazioni. Dopo la dismissione tali aree vengono classificate ai sensi della Legge Regionale n.13/2001 tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista.



- Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
- Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
- Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.
- Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.



CAPO II TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di San Giorgio P.no, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

2.1. Piani Urbanistici Attuativi

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

-- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I relativi alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;

-- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite di cui al Capo I, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono risultare variazioni per più di 5 dB(A).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "*Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)*" o la "*Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)*", che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capo I considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi.

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe di zonizzazione acustica, una o più, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali,...).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

L'assenza della DO.IM.A. o della D.P.C.A è causa di improcedibilità della domanda.

2.2. Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)

E' fatto obbligo di allegare alla domanda di rilascio del Permesso di Costruire e dalla Denuncia di Inizio Attività la *Documentazione di Impatto Acustico (DO.IM.A.)* per gli interventi relativi alle seguenti attività:

- a) opere soggette a V.I.A. e Val.S.I.A.;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi;
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o di origine animale;



- g) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lg 30/4/92, n. 285, e successive modificazioni;

L'assenza della DO.IM.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Solo nel caso in cui il tecnico competente in acustica ambientale verifichi che l'intervento oggetto di DO.IM.A. non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, egli può avvalersi di una "procedura semplificata" definita "Dichiarazione sostitutiva alla documentazione di impatto acustico" (**Allegato 1**). Tale dichiarazione deve essere redatta da tecnico competente e presentata a corredo della D.I.A.

Qualora in fase di verifica i limiti fissati in base alla classificazione acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emanare i necessari provvedimenti.

La delibera della giunta regionale n.VII/8313 del 8 marzo 2002 "modalità e criteri di redazione della documentazione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" definisce i contenuti di dettaglio e le modalità di predisposizione della documentazione, in relazione alla specifica tipologia di opere, impianti ed attività.

2.3. Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)

E' fatto obbligo di produrre una *Documentazione Previsionale del Clima Acustico (D.P.C.A.)* delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n).

La D.P.C.A. deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

L'assenza della D.P.C.A. è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici residenziali distanti da infrastrutture stradali e ferroviarie, da attività produttive e in generale da sorgenti sonore rilevanti, i titolari del progetto possono avvalersi di una procedura semplificata denominata "Dichiarazione sostitutiva alla previsione di clima acustico" (**Allegato 2**). Tale dichiarazione deve essere redatta da tecnico competente e presentata a corredo della D.I.A.



La delibera della giunta regionale n.VII/8313 del 8 marzo 2002 "modalità e criteri di redazione della documentazione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" definisce gli elementi che devono essere compresi nella documentazione relativa al clima acustico.

2.4. Requisiti passivi degli edifici

La certificazione degli indici acustici passivi deve contenere la relazione dettagliata con riportati i seguenti valori:

- valori minimi di isolamento acustico per divisori verticali (interni e di facciata)
- valori minimi di isolamento acustico per elementi orizzontali
- valori massimi di calpestio per elementi orizzontali
- valori massimi di emissione per servizi a funzionamento continuo (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) e discontinuo (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)

I valori limite per le grandezze sopra citate sono differenziati per categorie nelle tabelle seguenti:

Categoria A	Edifici adibiti a residenza e assimilabili
Categoria B	Edifici adibiti a uffici e assimilabili
Categoria C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
Categoria D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
Categoria E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili
Categoria F	Edifici adibiti ad attività ricreative di culto ed assimilabili
Categoria G	Edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili

TAB.A – Classificazione degli ambienti abitativi

Categorie di cui alla TAB.A	Parametri				
	Rw	D2m,nT,w	Ln,w	LASmax	LAeq
D	55	45	58	35	25
A-C	50	40	63	35	25
E	50	48	58	35	25
B-F-G	50	42	55	35	25

TAB.B – Requisiti acustici passivi di edifici, loro componenti ed impianti tecnologici (dBA)

Definizione dei parametri acustici richiesti:

- Rw - valori riferiti ad elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari
D2m,nT,w - valori minimi di isolamento acustico per elementi orizzontali
Ln,w - livello di rumore di calpestio normalizzato
LASmax - livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo Slow
LAeq - livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A

I dati relativi agli indici acustici passivi possono essere certificati in opera mediante specifiche analisi eseguite con metodiche riconosciute ufficialmente e accreditate da un tecnico competente in acustica. Al fine di evitare onerosi interventi di modifica, è consigliabile la valutazione preventiva di tali prestazioni acustiche mediante modelli di calcolo prima del rilascio della concessione edilizia o dell'agibilità/abitabilità.

2.5. Documentazione Acustica da allegare e procedure amministrative

Tutte le documentazioni acustiche contenute nelle presenti norme dovranno essere elaborate da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95.

Le documentazioni acustiche da allegare è finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e di quelle sovraordinate.



CAPO III ATTIVITA' TEMPORANEE

3.1. Disposizioni generali

In attuazione dell'art. 6 della Legge 447/1995, e dell'art.8 della Legge Regionale n.13/2001, il presente capo detta norme e regola le modalità e criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali per particolari attività, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Nell'articolo 8 della L.R. n.13/2001 si afferma che il comune è l'organismo preposto al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee.

Il comune può rilasciare le autorizzazioni in deroga ai limiti di zona per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate dal Comune stesso in base alla specifica attività svolta, sentito il parere di ARPA.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un periodo di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.

Rientrano in tale categoria:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili
- luna park e circhi equestri
- manifestazioni musicali
- altre attività con caratteristiche temporanee

Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo di persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il 1° comma dell'art.658 del C.P.

Salvo eventuali prescrizioni particolari il Comune nel provvedimento di autorizzazione dovrà attenersi alle seguenti modalità:

1. considerare contenuti e finalità delle attività
2. considerarne la durata
3. il periodo (diurno o notturno)
4. la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli superiori ai limiti vigenti
5. la frequenza delle attività che espongono la popolazione a livelli superiori ai limiti vigenti
6. la presenza di ricettori particolarmente sensibili in prossimità dell'area di destinazione
7. per manifestazioni con pubblico, il rumore dovuto ad afflusso e deflusso dello stesso

Nell'autorizzazione il Comune può stabilire valori limite da rispettare, limitazioni di orario e di giorni di svolgimento, prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore e l'obbligo per il titolare o gestore dell'attività di informare preventivamente la popolazione interessata.

L'attività di controllo è demandata all'ARPA per quanto riguarda i rilievi tecnici e strumentali e al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statale e regionale vigenti in materia.

3.2. Cantieri

1. All'interno dei cantieri edili, stradali e assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

2. In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1, lett.g) della Legge n.447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.



3. L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.

4. L'esecuzione di lavori disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

5. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) \geq 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

6. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) \geq 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

7. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori.

8. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

9. Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è automaticamente concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva, senza necessità di istanza alcuna.

10. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

11. In via generale se i cantieri non hanno ricettori nelle immediate vicinanze o, comunque, nel raggio di 50 metri dal cantiere stesso, oppure quando la natura degli scavi o dei lavori è tale da non presupporre il superamento dei limiti, costituisce facoltà e non obbligo la presentazione di documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale nelle fattispecie di seguito disposte, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti.

12. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è subordinato a denuncia di inizio attività di cui all'art.19 della legge n.241/1990 da presentare allo Sportello unico per le attività produttive in conformità alla modulistica in dotazione allo Sportello unico per le attività produttive stesso almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività.

13. Le attività di cantiere che per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, che non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore e il rispetto dei limiti di orario sopra individuati, sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello unico per le attività produttive in conformità alla modulistica in dotazione allo Sportello unico per le attività produttive stesso almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. L'autorizzazione in deroga è rilasciata tenendo conto del contesto del luogo previa acquisizione del parere di ARPA, e, può essere subordinata alla presentazione della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

14. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga.



3.3. Attività Agricole

1. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con attrezzature e macchinari finalizzati all'attività agricola, che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

3.4. Manifestazioni temporanee

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo soggette alle disposizioni del presente regolamento i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, ecc. con l'impiego di sorgenti sonore amplificate o non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito. Rientrano nella medesima disciplina le attività musicali dettagliatamente individuate nel c.11 del presente articolo.

2. Le manifestazioni ubicate nelle aree di cui all'art.4, c.1, lett. a) della legge 447/1995 e in coerenza con quanto previsto nell'art. A- 15 della L. R. n.20/2000 devono di norma rispettare i limiti di seguito indicati:

Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc.) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati.


I valori di cui alla presente tabella non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

SITO	Affluenza	N° max giorni per sito	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite orario
Individuazione in base alla zonizzazione acustica del territorio	Afflusso atteso > 5000 persone	xx	h	70	75	24
	Afflusso atteso > 300 persone	xx	h	65	70	23,30 (1) 00,30 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

3. Le manifestazioni ubicate nelle altre aree sono di norma consentite secondo i criteri e i limiti di seguito indicati:

Cat.	Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. max di gg per sito	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite orario
1	Concerti all'aperto svolti singolarmente o nell'ambito di festival, sagre, ecc	>1000	4h	3 non consecutivi	95	100	24,00
2	Concerti al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	>1000	4h	10	70	75	24,00
3	Concerti all'aperto svolti singolarmente o nell'ambito di festival sagre, ecc.	>200	4h	12 non consecutivi	85	90	24,00



4	Discoteche e similari all'aperto e arene estive (*)	>200	5h	16 non consecutivi	70	75	24,00
5	Attività musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati ecc.	<200	4h	16 massimo 2 volte alla settimana	70	75	23,30
6	Attività musicali e di spettacolo svolte all'interno (al chiuso) dei locali di esercizio a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati, ecc..	<200	4h	16 da intendersi come deroghe ai limiti	(**)	(**)	24,00

(*) Le discoteche e le arene estive all'aperto e le attività di cui al punto 5 e 6 della tabella di cui sopra sono attività non temporanee che possono essere autorizzate autorizzate in deroga al limite di immissione assoluto tenendo conto che devono, comunque, rispettare il limite di immissione differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 .

(**) In tutti i casi di attività non temporanee e per eventi eccezionali riferibili a poche giornate per anno è autorizzabile la deroga anche al valore di immissione differenziale ma non potrà essere superato il limite LAeq all'interno dell'edificio più esposto di 65dB "A" misurato a finestra aperta se l'attività è svolta in edificio diverso, e di 55dB "A" a finestra chiusa se l'attività è svolta nello stesso edificio.

4. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle di cui sopra tiene conto anche delle prove tecniche degli impianti audio. Per motivi eccezionali il limite orario di cui alla tabella che precede, nonché il numero massimo di giorni per sito di cui alla tabella che precede, nonché la loro consecutività possono essere oggetto di deroga a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle caratteristiche dell'evento (la deroga può essere estesa anche alle fattispecie di cui ai commi 9 e 11 seguenti).

5. Al di fuori degli orari indicati devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14.11.1997.

6. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è di norma consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle di cui sopra, anche nel rispetto del limite di esposizione al pubblico.

7. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti dovrà essere rispettato il limite di 108dB (A) LASmax da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupata dal pubblico.

8. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui al c.1 del presente articolo che rispettano i limiti di orario e di rumore sopra indicati nelle tabelle di cui al c.2 e c.3 sono subordinate a denuncia di inizio attività di cui all'art.19 della legge n.241/1990 da presentare al Settore Sportello Unico almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività in conformità alla modulistica in dotazione al citato Servizio, congiuntamente alla domanda per la manifestazione di pubblico spettacolo. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale, di esentare il denunciante dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione o di limitata potenza ecc.) lo consente, oppure di esentare lo stesso se è già



stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripete con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella stessa maniera, oppure di chiedere integrazioni, espletare controlli o inibire l'attività nel caso in cui non sussistano le condizioni per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

9. Le manifestazioni occasionali che per motivi eccezionali e documentabili non siano in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle sopra indicate sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione in deroga. A tal fine va presentata domanda al Settore Sportello Unico in conformità alla modulistica in dotazione al Servizio citato almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale congiuntamente alla domanda per la manifestazione di pubblico spettacolo. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA con l'obbligo di presentazione di apposita planimetria in scala adeguata con individuazione del posizionamento ed orientamento delle casse acustiche ed indicazione dei ricettori sensibili.

10. Le manifestazioni previste in adiacenza alle aree particolarmente protette quali le aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

11. Le fattispecie di cui al punto 5 e 6 della tabella di cui al c.3 del presente articolo individuano le attività musicali e di spettacolo che usualmente vengono svolte nei pubblici esercizi e nei circoli privati come attività di "piano-bar", come i concerti, le audizioni musicali e ogni altra forma di spettacolo o trattenimento musicale, indetti all'interno dei locali del pubblico esercizio o circolo privato o in un area esterna adiacente al pubblico esercizio o circolo privato, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico. Le attività musicali di cui al presente comma svolte all'interno di condomini o nelle immediate adiacenze di case di civile abitazione comportano sempre la presentazione di una relazione di un tecnico competente in acustica ambientale, unitamente alla denuncia di inizio attività nel caso di rispetto dei limiti di cui alla tabella sopra riportata, oppure unitamente alla domanda di autorizzazione in deroga nel caso di superamento dei limiti definiti dal D.P.CM. 14/11/1997.

3.5. Attività rumorose in locali di pubblico spettacolo

1. Le attività rumorose con caratteri di permanenza svolte nei locali di pubblico spettacolo (ad es. sale cinematografiche, sale da ballo, teatri, impianti sportivi, ecc.) sono subordinate a valutazione di impatto acustico, che va richiesta in tutti i casi di realizzazione ex novo della struttura, trasformazione o consistente modifica, in sede di presentazione della pratica allo Sportello unico per le attività produttive.

2. Nei subentri nella gestione dei locali di pubblico spettacolo di cui sopra, la valutazione di impatto acustico non deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale solo nel caso in cui il cedente avesse già provveduto in tal senso con il parere favorevole di ARPA e la struttura non viene modificata in sede di subentro.

3.6. Particolari sorgenti sonore

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nei giorni festivi ed al sabato tale uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19.

2. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

3. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 19.

4. L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 min;

- b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai a distanza inferiore a 100 m.



5. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) fascia oraria: divieto di impiego dei canoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
- c) periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

Negli Allegati 3, 4, 5, 6, sono riportati alcune tipologie di modulo per la richiesta di autorizzazioni ai sensi, ed in deroga, al "Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee", sia per cantieri, che per manifestazioni temporanee.



CAPO IV INTERVENTI SUL TRAFFICO E SUI SERVIZI PUBBLICI

L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici del Comune di San Giorgio P.no, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

4.1. Interventi sul traffico

I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

Sono in particolare soggetti a Valutazione di Impatto Acustico:

- le revisioni del Piani Generale Urbano del Traffico;
- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano.

4.2. Interventi sui servizi pubblici

Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a Valutazione di Impatto Acustico.

A tale proposito sono, in particolare, soggetti a Valutazione di Impatto Acustico i seguenti servizi:

- trasporto pubblico urbano;
- raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

4.3. Documentazione acustica da allegare

Per gli interventi suddetti è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

- la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
- valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona.
- descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.



CAPO V PIANI DI RISANAMENTO

5.1. Piani di risanamento comunale

Ai sensi dell'art.11 della L.R. 13/2001, il Comune, sulla base della classificazione acustica, adotta il Piano di Risanamento Acustico tenendo conto, secondo le disposizioni della normativa vigente del piano urbano del traffico (D.L. n.285/1992), e di programmi di riduzione dell'inquinamento acustico. Il Piano di Risanamento Acustico Comunale è adottato dal Comune entro 30 mesi dalla data di pubblicazione della Delibera Regionale n. VII/9776 del 02/07/2002 e trasmesso alla Regione entro 30 giorni dall'adozione.

Il Piano di Risanamento Acustico Comunale deve contenere:

- a) individuazione della tipologia e della entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare
- b) individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi
- c) indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento
- d) stima degli oneri finanziari e indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

Il Comune deve recepire all'interno del piano di risanamento acustico il piano di contenimento del rumore delle infrastrutture di trasporto, e di risanamento acustico delle imprese.

5.2. Piani di contenimento e abbattimento del rumore delle infrastrutture di trasporto

Le società o gli enti gestori di servizi di pubblico trasporto o delle relative infrastrutture presentano a Regione e Comune i piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'art.10, comma 5, della Legge 447/95, in cui siano individuate le aree nelle quali si abbia superamento dei limiti di immissione previsti, e sia determinato il contributo specifico delle infrastrutture a tale superamento. Le società, od enti gestori, possono, dopo la notifica del Comune di eventuali superamenti dei limiti previsti nel proprio territorio, e dopo il recepimento in Regione di eventuali osservazioni del Comune stesso al piano di contenimento, promuovere con la Giunta regionale accordi aventi per oggetto i tempi per l'attuazione del piano, l'ordine di priorità degli interventi previsti, le percentuali di abbattimento da ascrivere a ciascun gestore, e la ripartizione degli oneri dell'attività di risanamento.

Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori previste società o enti gestori provvedono ad eseguire rilevamenti per accertare il conseguimento degli obiettivi, trasmettendo i dati relativi alla Regione; per l'attività di controllo la Regione si avvale del supporto tecnico di ARPA.

5.3. Piani di risanamento acustico delle imprese

Il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 15, comma 2, della Legge 447/95, deve essere presentato al Comune interessato dalle immissioni sonore prodotte dall'impresa, e redatto secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Il Comune verifica, entro 90 giorni dalla presentazione del piano, che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri di cui sopra, provvedendo, se necessario, a richiedere le dovute integrazioni.

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può superare i 30 mesi dalla presentazione dello stesso; entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica deve esserne data comunicazione al Comune.



CAPO VI CONTROLLI, POTERI SOSTITUTIVI, SANZIONI, CONTRIBUTI

6.1. Durata ed aggiornamento del piano di classificazione acustica

L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali al PRG;
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione dei PP attuativi del PRG limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

6.2. Strumenti di verifica

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative, o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

6.3. Provvedimenti amministrativi e sanzioni

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al capo I punto 1.2 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 a € 5.164,57 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ultimazione dei lavori di bonifica acustica di cui all'art.10 comma 4 della L.R. 13/2001 relativa al piano di risanamento acustico delle imprese, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da € 250 a € 500.

In caso di mancata presentazione della DO.IM.A. o della D.P.C.A., nei casi nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dalle richieste di integrazione comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa. Le violazioni al presente Regolamento sono soggette ad una sanzione da € 258,23 a € 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione della Relazione di Collaudo Acustico, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nelle R.I.A., D.I.A., V.P.C.A.



COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

Allegato alla deliberazione G.C. - ~~X~~ C.C.
n.63... del ..3.1..10..2007.....

Proposta di deliberazione:

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ACUSTICO TERRITORIO COMUNALE.

Pareri obbligatori

Art. 49 del D.Lgv. 18.08.2000 n. 267: "Pareri dei responsabili dei servizi":

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica

FAVORUOLE
.....
.....

San Giorgio Piacentino, li *26/10/07*.



Il Responsabile del Settore

2) Parere in ordine alla regolarità contabile

.....
.....

San Giorgio Piacentino, li


Il Responsabile del Settore

.....

Letto, confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

Dott. Claudio CONSIGLIERI



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo CAMPIOLI




- Pubblicata all'albo pretorio per gg. 15 (Art. 124 – c. 1 D. Lgv. 267/00)

Li 19 NOV. 2007



Il Segretario Comunale



Delibera soggetta a:

comunicazione al Prefetto (Art. 135 – D. Lgv. 267/00)

Esecutiva:

ai sensi dell'articolo 134 – c. 3 D.Lgv. 267/00

immediata esecutività (Art. 134 – c. 4 – D.Lgv. 267/00)

Li,

Il Segretario Comunale

